

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COMPOSITORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

<p>8 novembre 2019 - ore 14:00 – 19:00</p> <p>IL SOVRAINDEBITAMENTO E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA</p> <p>Ne discutono:</p> <p>Avv. Carlo Orlando <i>Consigliere CNF</i> Avv. Anna Losurdo <i>Foro di Bari</i> Avv. Saverio Regano <i>Foro di Bari</i></p> <p>Tutor: Avv. Bruna Ronconi <i>Foro di Perugia</i></p>	<p>9 novembre 2019 - ore 9:00 -14:00</p> <p>IL PIANO DEL CONSUMATORE</p> <p>Ne discutono:</p> <p>Avv. Anna Losurdo <i>Foro di Bari</i> Avv. Saverio Regano <i>Foro di Bari</i> Avv. Alvise Cecchinato <i>Foro di Pordenone</i></p> <p>Tutor: Avv. Michela Biancalana <i>Foro di Perugia</i></p>
<p>22 novembre 2019 - ore 14:00 – 19:00</p> <p>L'ACCORDO CON I CREDITORI</p> <p>Ne discutono:</p> <p>Avv. Chiara Valcepina <i>Foro di Milano</i> Avv. Marina Vajana <i>Foro di Palermo</i> Avv. Barbara Chianelli <i>Foro di Perugia</i> Avv. Carlo Moriconi <i>Foro di Perugia</i></p> <p>Tutor: Avv. Gabriele Minelli <i>Foro di Perugia</i></p>	<p>23 novembre 2019 - ore 9:00 – 14:00</p> <p>LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO</p> <p>Ne discutono:</p> <p>Dr. Francesco Angeli <i>Commercialista in Terni</i> Avv. Armida Dal Bo <i>Foro di Treviso</i> Avv. Carlo Moriconi <i>Foro di Perugia</i> Avv. Michela Biancalan <i>Foro di Perugia</i> Avv. Bruna Ronconi <i>Foro di Perugia</i></p> <p>Tutor: Avv. Rossano Monacelli <i>Foro di Perugia</i></p>

SEDE : Ordine degli Avvocati di Perugia, Piazza Matteotti, Palazzo di Giustizia, piano -3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Avvocati del foro di Perugia: esclusivamente online tramite il programma "Riconosco"

Esterni: inviare una mail indicando nome cognome codice fiscale a:

formazione@ordineavvocati.perugia.it

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per ogni sessione in diritto fallimentare

COMITATO ORGANIZZATORE: Commissione Consiliare Crisi d'Impresa e OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

COMITATO SCIENTIFICO: Gruppo di lavoro sul sovraindebitamento della Commissione procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio Nazionale Forense: Cons. CNF Avv. Carlo Orlando, Prof. Avv. Gianluca Bertolotti, Avv. Anna Losurdo, Avv. Saverio Regano, Avv. Michela Biancalana, Avv. Alvise Cecchinato, Avv. Giuseppe Di Iacovo, Avv. Chiara Valcepina, Avv. Marina Vajana, Avv. Eleonora Pagliochini, Avv. Bruna Ronconi

IL PIANO DEL CONSUMATORE NELL'ESPERIENZA PRATICA

SCHEMI E PRASSI

Avv. Alvise Cecchinato
alvisececchinato@gmail.com
www.cecchinatogeremiaavvocati.com

9.11.2019

TIMELINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24 settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179 CRESCI ITALIA							14 febbraio	15 agosto ?

CORSI E RICORSI TRA LE PROCEDURE CONCORDATARIE

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf (2015)

D.Lgs 14/2019



Giambattista Vico.
16. 5580.

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

2 procedure > 2 opzioni alternative

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

1 procedura > 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO

paragrafo 2
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

LIQUIDAZIONE DEI BENI

14 ter e ss.
(dura almeno 4 anni)

PIANO DEL CONSUMATORE

paragrafo 3
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

ESDEBITAZIONE

14 terdecies
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA (D.LGS. 14/19)

2 procedure

COMPOSIZIONE

CONCORDATO MINORE
artt. 74 e ss.

(EX PROPOSTA DI ACCORDO)

(no consumatore, e solo se prosecuzione attività
o apporto esterno; più semplice ?)

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE**
artt. 67 e ss.

(EX PIANO DEL CONSUMATORE)
(più semplice ?)

2 procedure

LIQUIDAZIONE

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**
artt. 268 e ss.

(EX LIQUIDAZIONE DEI BENI)

(esdebitazione automatica; più semplice ?)

**ESDEBITAZIONE
DEL DEBITORE INCAPIENTE**
art. 283

(NUOVA PROCEDURA)
(esdebitazione a zero; sarà vero ?)

IL PIANO DEL CONSUMATORE NELL'ESPERIENZA PRATICA SCHEMI E PRASSI

Cass. n. 1869/2016: “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni (“Organismo”; “Gestore” ?!; ma anche “proposta” / “piano” / “ricorso”, “relazione” / “relazione particolareggiata”, “presentazione” / “comunicazione” ; n.b. nel Codice ora “domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, v. art. 390 “Disciplina transitoria”)

v. ruoli (OCC, sovraindebitato; OCC: Gestore o Referente ? sovraindebitato: debitore o Avvocato ?)

- CHI FA COSA

SOVRAINDEBITATO (DEBITORE+AVVOCATO) – OCC (REFERENTE/GESTORE)

- IL CONTENUTO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

RICORSO - RELAZIONE – COMUNICAZIONI

L. 3/12: la Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

CASI PRATICI DI PIANO DEL CONSUMATORE

- esempio "A" (2015)

(debitore senza avvocato; v. Tribunale Vicenza 29.4.14: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, ma sono possibili eccezioni se)

> domanda debitore e relazione OCC = atto unico

- esempio "B" (2019)

(debitore con avvocato; Tribunale Massa 28.1.16: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, senza eccezioni, in quanto)

> domanda debitore = ricorso autonomo; relazione OCC = allegato

N.B.: ora la giurisprudenza sembra consolidata per la necessità della assistenza tecnica; tuttavia il nuovo Codice prevede per la ristrutturazione dei debiti del consumatore all'art. 67 comma 1 che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti", all'art. 68 comma 1 che "La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC ..." e che " Non e' necessaria l'assistenza di un difensore" (quest'ultimo inciso è stato eliminato per il concordato minore, mentre è rimasto per la liquidazione controllata del sovraindebitato)

PROPOSTA DI ACCORDO

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzata
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

verifica veridicità dati
attestazione fattibilità proposta

< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica ammissibilità proposta
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di omologa
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzato
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

verifica veridicità dati
attestazione fattibilità piano
relazione particolareggiata (meritevolezza)

< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità piano
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di omologa
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

CHI FA COSA

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*. 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre** ai creditori, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre**, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta*. 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. Il **consumatore deposita** la proposta di piano La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali 2. **Unitamente alla proposta** devono essere **depositati** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni **e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata** una **relazione particolareggiata** dell'**organismo** di composizione della crisi che deve contenere

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, **assume ogni iniziativa funzionale** alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicita'** dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, **attesta la fattibilita'** del piano

debitore (+ Avvocato) > "proposta/piano"

= ricorso da depositare in Cancelleria Tribunale : ristrutturazione dei debiti - soddisfazione dei crediti

OCC (Gestore) > "ausilio"

= iniziative (ai fini della predisposizione della proposta/piano) (prima quindi dell'atto iniziale della procedura giudiziale) : consulenza ? trattativa ?

= relazione (allegato al ricorso con la proposta/piano) (quindi contestualmente all'atto iniziale della procedura giudiziale) : verifica veridicità - attestazione fattibilità - relazione particolareggiata

OCC (Referente) > "presentazione"

= comunicazione da inviare a Agente Riscossione e Uffici Fiscali (contestualmente o comunque entro 3 giorni dall'atto iniziale della procedura giudiziale)

DUNQUE

- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, redige e sottoscrive il ricorso con la proposta/piano (inserita nel testo e/o allegata tra i documenti; comunque individuata; sottoscritta personalmente dal debitore e dall'eventuale soggetto terzo conferente o garante per l'attuazione)
- il Gestore redige e sottoscrive la relazione con le attestazioni (allegata tra i documenti; comunque autonoma)
- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, provvede al deposito
- il Referente fa la comunicazione/presentazione

problemi pratici: modalità e coordinamento, ad esempio per il deposito, cartaceo o telematico (v. obbligo OCC di presentazione proposta/piano entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali), prima ancora per la redazione (v. compiti Gestore e natura attività);

prassi diffusa: l'Avvocato invia il ricorso in bozza e i vari documenti al Gestore che prepara la relazione, per poi arrivare alle versioni definitive e al deposito, in genere in cartaceo (n.b.: ora ruolo fallimentare)

PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ruolo delle procedure di volontaria giurisdizione

(retaggio delle nomine di professionista f.f. OCC ex art. 15 comma 9)

o ruolo delle procedure fallimentari ?

PATCH DAY NAZIONALE 24-25 maggio 2018

SISTEMI INTERESSATI:

Consolle di Amministrazione Unificata SICI

Consolle del Magistrato

Consolle del Pubblico Ministero

Consolle di Udienza

SICID

SIECIC

Procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dei "consumatori".

Gestione della richiesta iscrizione a ruolo del concordato preventivo nel sistema informativo SIECIC

Destinatari: Cancellieri

Sistemi: SIECIC

Tipo iscrizione:

Accordi di Ristrutturazione

Fallimentare

- Nuovo Rito Fallimentare
- Concordato Preventivo
- Amministrazione Controllata
- Liquidazione Coatta Amministrativa
- Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese
- Amministrazione Straordinaria (Legge Marzano)
- Accordi di Ristrutturazione
- Nuovo Concordato Preventivo

Piano del Consumatore

- Accordo di composizione della crisi
- Liquidazione del patrimonio del debitore

problema della anagrafica del Gestore (e del Referente)

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE PIANO CONSUMATORE

Art. 9 C. 1

La **proposta**, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la **ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti**.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter C. 3

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al **comma 3**, ne da' **notizia** all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

RELAZIONE OCC

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 9: 1. La proposta di accordo la proposta di piano del consumatore 2. Unitamente devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Art. 15: 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

RELAZIONE OCC

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Art. 14 ter C. 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) [a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo], puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 [2. Unitamente devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia].

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

n.b: Art. 14 ter C. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

n.b: Art. 14 quinquies C. 1. 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

CONTENUTO RELAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE

PIANO CONSUMATORE

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 9 C. 3 bis
Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

~~Art. 15 C. 6~~
~~verifica veridicità dati proposta e documenti~~ IMPLICITA

Art. 14 ter C. 2 > Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta
INCONFERENTE

~~Art. 7 C. 1~~
~~attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia~~ INCONFERENTE

Art. 14 ter C. 3
Alla domanda sono altresì allegatiuna **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

CONFRONTO RELAZIONI "PARTICOLAREGGIATE"

PIANO CONSUMATORE

Art. 9

Comma 3 bis

Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter

Comma 3

Alla domanda sono altresì allegatiuna relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

CONTENUTO DI RICORSO E RELAZIONE

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*. 5. L'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano**

Art. 9 *Deposito della proposta*. 1.Il consumatore deposita la **proposta di piano** 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati **l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia**. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata una relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: **a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**.

RICORSO DEBITORE	RELAZIONE OCC
(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)	(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)
prima parte: ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI - PRESUPPOSTI OGGETTIVI - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - ELENCHI (CON DOCUMENTI)	prima parte: DISAMINA DEI PRESUPPOSTI (VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI) (RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA)
seconda parte: ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO - CONTENUTO (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)	seconda parte: DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO (ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ) (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)
(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)	(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)

RICORSO DEBITORE - PRIMA PARTE

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)

ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- **esistenza dello stato di sovraindebitamento** (art. 7 c. 1 bis) (la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente) (art. 6 a)

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- **esistenza dello qualità di consumatore** (art. 7 c. 1 bis) (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) (art. 6 b) (v. però Cass.1867/2016)

- **inesistenza delle condizioni ostative** (art. 7 c. 2: quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis <Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore>;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale)

- **inesistenza di atti in frode** (art. 12 c. 1: ... verificata l'assenza ...) e **esistenza del requisito della meritevolezza** (art. 12 bis c. 3: ... quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali)

ELENCHI (CON DOCUMENTI) (art. 9 c. 2:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,

- elenco di tutti i beni del debitore (con dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni)

- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

- indicazione della composizione del nucleo familiare (con certificato dello stato di famiglia)

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia)

RICORSO DEBITORE - SECONDA PARTE

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO CONTENUTO

art. 8 c. 1 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

- prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
- indicare le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

(RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)

limiti al trattamento dei crediti privilegiati:

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> **necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno**

(CONCLUSIONI <richiesta omologa; dichiarazione c.u.>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RELAZIONE OCC

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO <istanza, nomina, accettazione etc etc>)

prima parte: **DISAMINA DEI PRESUPPOSTI**

- **VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI** (art. 15 c. 6)

(v. presupposti oggettivi = esistenza dello stato di sovraindebitamento, art. 7 c. 1bis)

v. presupposti soggettivi = esistenza dello qualità di consumatore, art. 7 c. 1bis; inesistenza delle condizioni ostative, art. 7 c. 2; inesistenza di atti in frode (art. 12 c. 1) e esistenza del requisito della meritevolezza, art. 12bis c. 3)

- **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** (art. 9 c. 3bis)

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

seconda parte: **DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO**

- **ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ**

(v. adeguatezza redditi, beni, apporti, garanzie)

(se crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non pagati integralmente: v. assicurazione di pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione)

(- **RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI**)

(trattamento ammissibile v. art. 7 c. 1, per crediti impignorabili, crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)

(limiti alla moratoria v. art. 8 c. 4, per crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca)

(CONCLUSIONI < sintesi >) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RAFFRONTO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L. 3/12

art. 7 Presupposti di ammissibilita'

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;**
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;**
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis [Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore];**
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

art. 12 bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore

3. il giudice, quando **esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano ...**

D.LGS. 14/19

art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione

- se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o

- ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte,

- ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

RAFFRONTO CONTENUTO E ELENCHI

L. 3/12

art. 7 commi 1 e 1bis, art. 8 comma 1

.... **la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.**

art. 9 comma 2

.... **devono essere depositati l'elenco**

- **di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,**
- **di tutti i beni del debitore e**
- **degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati**
- **delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

.... **nonche' l'elenco**

- **delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata**
- **del certificato dello stato di famiglia.**

D.LGS. 14/19

art. 67 comma 1

.... **piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.**

art. 67 comma 2

La domanda e' corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;**
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;**
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;**
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.**

RAFFRONTO PREROGATIVE PRIVILEGIATI

L. 3/12

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> **necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno**

D.LGS. 14/19

art. 67

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

RAFFRONTO RELAZIONE OCC

L. 3/12

art. 15 comma 6

- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

- attestazione della fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 comma 2

art. 9 comma 3bis

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

D.LGS. 14/19

(art. 344 comma 3 Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro)

art. 68 comma 2

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura

art. 68 comma 3

- se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al

D.P.C.M. 5.12.13 n. 159.

Presentazione realizzata con



LibreOffice
The Document Foundation



<http://www.libreoffice.org>

Utilizza il software libero !